

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

**Procedimento n. 4/24**

**Hydrosport s.r.l. SSD**

c/o

Sig. Avv. Agostino Parisi

parisi.agostino@cert.ordineavvocatipotenza.it

Sig. Avv. Antonio Carlucci

antonio.carlucci@pec.basilicatanet.it

**Procura Generale dello Sport Paralimpico**

procuragenerale@pec.comitatoparalimpico.it

**Procuratore Federale Avv. Tiziana Bucalo**

[tizianabucalo@ordineavvocatiroma.org](mailto:tizianabucalo@ordineavvocatiroma.org)

**Federazione Italiana Nuoto Paralimpico**

Presidente pro tempore Roberto Valori

segreteria.finp@pec.it

e c/o avv. Alessandro Camilli

**Decisione ai sensi dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia sul ricorso di Hydrosport SSD s.r.l per l'annullamento, previa sospensione, della Delibera prot. 340 del 26 settembre 2024.**

---

Alle ore 15,00 del giorno 28 ottobre 2024 si riunisce in modalità telematica il Tribunale Federale nelle persone degli avvocati. Francesco Picone, Carlo Mursia e Michele Damiani, con l'assistenza della dott. Francesca Borzì, nella qualità di addetta all'ufficio del Tribunale Federale.

Il Tribunale è chiamato a decidere sul ricorso promosso da Hydrosport avente ad oggetto l'annullamento della delibera federale prot. 340 del 26.9.2024 per avere tale delibera illegittimamente estromesso la ricorrente dalle società aventi diritto di voto nell'assemblea straordinaria. La ricorrente sostiene di essere affiliata alla Federazione da oltre dodici mesi, di avere svolto attività federale e, in ultimo, di avere già partecipato alla assemblea federale elettiva convocata il 12.9.2020 pur versando allora nella stessa situazione odierna.

Sono presenti per il ricorrente il presidente Mauro Fortarezza con l'avv. Antonio Carlucci; per la Federazione, costituitasi con memoria del 23 ottobre 2024, è presente il presidente Roberto Valori con l'avv. Alessandro Camilli

Le parti danno atto della regolare costituzione del contraddittorio e si riportano agli atti difensivi.

Il Presidente invita le parti alla discussione.

Il ricorrente contesta il contenuto delle difese rese dalla Federazione. Con riferimento all'eccezione di tardività del ricorso per la violazione del termine di sette giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito internet della Federazione della tabella voti previsto dall'art. 31.1 del Regolamento Organico, il ricorrente sostiene che la comunicazione del 30.9.24 denominata "richiesta di chiarimenti", poi reiterata con comunicazione del 4.10.24, deve considerarsi come sospensiva del termine.

Nel merito Hydrosport insiste nella domanda, sottolineando, tra l'altro, che il fatto che l'assemblea federale abbia previsto la modifica dell'art. 18.2 dello Statuto in tema di effettività dello svolgimento di attività agonistica confermerebbe che ad oggi, non essendo ancora entrata in vigore la suddetta novella, tale requisito non sarebbe necessario per l'acquisto del diritto di voto, ai sensi Statuto vigente. Ed infatti – così sostiene il Ricorrente - essa ha partecipato all'assemblea convocata nel settembre 2020, senza che in quella sede fossero sollevate contestazioni sul diritto di voto come oggi.

La Federazione resistente conferma le difese.

Vengono sentiti il Presidente della società Ricorrente ed il Presidente della Federazione.

Esaurita la discussione, il Collegio si riserva di decidere

Il Tribunale in composizione collegiale, all'unanimità dei suoi membri, osserva quanto segue:

Si da per conosciuto e qui trascritto il contenuto delle difese rese dalle parti.

La domanda del ricorrente è improcedibile ai sensi dell'art. 31.1 del Regolamento Organico. La norma prevede espressamente che qualsiasi reclamo sull'attribuzione del numero di voti debba essere presentato per iscritto al Tribunale Federale per il tramite della Segreteria Federale. Si tratta di una regola decadenziale volta a consentire la trattazione celere delle questioni attinenti la legittimazione al voto nelle assemblee. Stante il chiaro dettato della previsione regolamentare contenuta nell'art. 31.1 citato, il contenuto del documento del 30.9.24 poi reiterato il 4.10.24 impedisce di qualificare i suddetti atti come "reclamo al Tribunale federale tramite la segreteria"; né ad essi può essere assegnato qualsiasi efficacia sospensiva dei termini per il Ricorso a questo Tribunale; potere dal quale la ricorrente è conseguentemente irrimediabilmente decaduta.

L'avvenuta decadenza dal diritto di impugnare la tabella dei voti esonera dall'entrare nel merito della questione e cioè se l'avvenuta partecipazione della ricorrente a competizioni con atleti non classificati e *sub judice* integri, come sostiene la ricorrente, il requisito della "effettività" della attività paralimpica svolta nei dodici mesi precedenti l'assemblea previsto dall'art. 18.2 dello Statuto.

Al riguardo il Collegio si limita ad osservare che la partecipazione di atleti *sub judice* alle competizioni - che non attribuisce alcun punteggio - è qualificabile come attività amatoriale ma non può essere qualificata come competizione paralimpica agonistica, svolta sotto il controllo della Federazione. Dunque, anche nel merito, ed a prescindere da altre considerazioni, la domanda non appare fondata.

Le spese vengono compensate tra le parti.

UFFICIO DEL TRIBUNALE FEDERALE

Tanto premesso

**il Collegio**  
**ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del Regolamento di Giustizia e delle norme di legge e di**  
**statuto**

- Rigetta il ricorso promosso da Hydrosport SSD srl
- Compensa le spese della lite
- Affida alla segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alle Parti e la pubblicazione.

Così deciso in Roma, 29 ottobre 2024

Avv. Francesco Picone

PICONE FRANCESCO  
2024.10.30 17:00:50  
CN=PICONE FRANCESCO  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI ROMA  
2.5.4.97-VATIT-80230130587  
RSA/2048 bits

MURSIA  
Avv. Carlo Mursia  
CARLO



Avvocato  
30.10.2024  
16:33:06  
GMT+01:00

Avv. Michele Damiani

DAMIANI MICHELE  
2024.10.30 16:43:30  
CN=DAMIANI MICHELE  
C=IT  
O=ORDINE AVVOCATI ROMA  
2.5.4.97-VATIT-80230130587  
RSA/2048 bits